

Legge regionale 11 marzo 2016 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda.

Art. 17

(Modifiche alla legge regionale 21/1993)(1)

1. Alla legge regionale 18 maggio 1993, n. 21 (Norme integrative e modificative in materia venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 14 è così modificato:

1) al comma 1 le parole <<all'Amministrazione provinciale>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla Regione>>;

2) al comma 2 le parole <<dell'Amministrazione provinciale competente per territorio>> sono sostituite dalle seguenti: <<della Regione>>;

b) l'articolo 19 è così modificato:

1) al comma 2 le parole <<dal Comitato provinciale della caccia competente per territorio>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla Regione>>;

2) al comma 3 le parole <<all'Amministrazione provinciale competente per territorio>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla Regione>> e le parole <<dell'Amministrazione stessa>> sono sostituite dalle seguenti: <<della Regione>>.

Note:

1 Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.